

Humanidades, Rivista dell'Università pontificia di Comillas, Santander (Spagna), 10 (1958), 19-20. Numero dedicato al bimillenario della morte di Cicerone.

La rivista *Humanidades*, pubblicata dalla Università pontificia di Comillas, ha dedicato i n. 19-20 (Enero-Agosto) del vol. x (1958) alla commemorazione del bimillenario ciceroniano. Tra i numerosi saggi, in cui è stato variamente analizzato il contributo di Cicerone alla cultura ed alla civiltà europea, ve ne sono alcuni che meritano di essere esaminati con attenzione, sia per il significato che essi hanno, di ricordare in Cicerone il rappresentante più autentico, nel corso dei secoli, della concezione romana della vita (su ciò, v. anche il recente articolo di K. Büchner, *Ciceros Tod*, in «*Historisches Jahrbuch*» 77 [1958], 5 sgg.), sia per talune valutazioni che è dato rintracciarvi, in ordine alla ricostruzione del mondo spirituale di Cicerone.

Il fascicolo, dopo una sobria presentazione, si apre con le considerazioni di R. OLAECHEA S. J. su *Humanismo y humanidad de M. Tulio Cicerón* (pp. 9-32). Alcuni interessanti rilievi, come la « vitalità » e l'elemento « esistenziale » dell'opera ciceroniana, danno corpo a questo saggio che, attraverso l'esame delle condizioni concrete in cui Cicerone ebbe ad operare e a sviluppare la propria vita politica, giunge a concludere che egli è stato un educatore dell'umanità, pur essendosi limitato a trasferire nella cultura moderna l'eredità postaristotelica. La concezione politica ciceroniana, in particolare, appare condensata nella personalità: ambiente nativo, ambiente romano, malattie, viaggio in Grecia, formula dell'*otium cum dignitate*, intesa dall'A. « come il punto culminante di tutti i fatti minuti della sua vita » (p. 22). Ma l'importanza di questa formula merita un approfondimento: per cui mi si consentirà di ricordare i saggi del Wirszubski [«*Journal of Roman Studies*» 44 (1954), pp. 1 sgg.], del Grilli [«*Acme*» 4 (1951), pp. 227 sgg.; *Il problema della vita contemplativa nel mondo greco-romano*, Milano-Roma, 1953], dell'Alfonsi [«*Aevum*» 28 (1954), pp. 375 sgg.], del Lepore [«*Parola del passato*» 59-60 (1958), pp. 81 sgg.], nonché le mie *Osservazioni sull'ideologia politica di Cicerone* [«*Bull. dell'Ist. di dir. rom.*» 3^a S., 1, 1959, pp. 271 sgg.], in cui viene criticamente analizzata tale formula. Forse, su un piano che non fosse quello della divulgazione, pur vivificato dal sicuro amore per la classicità, il saggio dell'Olaechea avrebbe tratto profitto da una maggiore consapevolezza del valore di *humanitas* — cultura, « intesa come affermazione che l'uomo è integralmente uomo, solo in quanto è colto » (F. ARNALDI *Cicerone*², Bari 1948, 12 e, sui varî significati del termine *humanitas*, ivi, pp. 249 sgg.), valore che è dato ritrovare anche in altri contributi, per più versi notevoli, al problema qui trattato: ricorderò F. SCHULZ *Principii del diritto romano* (trad. Arangio-Ruiz), Firenze 1949, pp. 164 sgg.;

H. K. HUNT *The Humanism of Cicero* Melbourne Un. Press, 1954; F. KLINGNER *Humanität und Humanismus*, in «Römische Geisteswelt» München 1956, pp. 620 sgg. ed *ivi, passim*; K. BÜCHNER *Humanitas Romana*, Heidelberg 1957.

Un discorso più approfondito va fatto per quegli aspetti, che siano stati messi in luce, di Cicerone in rapporto con il diritto. È il tema del saggio di O. ROBLEDA S. J. (*Cicerón y el Derecho Romano*: pp. 33-58), il quale, concorde con la dottrina moderna nel respingere i giudizi negativi del Drumann e del Mommsen, riconosce un elevato posto a Cicerone nell'elaborazione del diritto romano, nel senso che egli, consapevole del valore del diritto, avrebbe svolto una sana filosofia del diritto, delineato esattamente l'idea di *iurisprudentia* [su cui v., oltre le opere citate nel saggio, anche A. J. METTE *Ius civile in artem redactum*, Göttingen 1954, pp. 50 sgg. e la critica al Pohlenz di R. STARK *Majoritätsprinzip bei den Römern*, in «Nouvelle Clio» pp. 7-9 (1955-1957), 391 n. 3], posseduto un'ampissima conoscenza del diritto positivo ed esercitato, sia pur di fatto, l'ufficio di giurisperdente. L'indagine su questi punti è stata affrontata con una puntuale e ben organizzata esegesi delle fonti, che ha dato luogo a considerazioni d'indubbio interesse. Cicerone, infatti, non conosce ovviamente il diritto classico, ma, per aver studiato anche attraverso conversazioni con maestri quale Q. Mucio Scevola (*Brut.* 89, 306; *Leg.* 1, 4, 13) (e, del resto, nel suo occuparsi della filosofia della pratica, egli pone continuamente in rilievo il valore essenziale del diritto per una comunità: si ricordi la sua definizione di *populus* come *societas iuris*), conosce il diritto elaborato, con un rapporto di effettiva creazione rispetto ai giuristi classici che vanno considerati come perfezionatori e sistematori delle costruzioni dei giuristi repubblicani, da costoro, i *veteres*, i quali compirono il gravoso sforzo di adeguare le vecchie strutture giuridico-sociali ai nuovi bisogni imposti dall'espansione romana nel Mediterraneo. Ma certo i popoli vinti contribuirono molto, con le loro idee: sicché è possibile affermare (così l'A.) che il diritto dell'età ciceroniana è greco per quanto riguarda la sua filosofia, i suoi concetti e definizioni scaturiti dal ripensamento dei fenomeni e degli istituti giuridici, sicuramente romano per quanto riguarda la sua «arte».

L'esegesi pone in luce come solo in rapporto ad idee filosofiche esattamente esposte si possa valutare, secondo Cicerone, la fonte della giuridicità, sulla base del legame tra l'uomo e la divinità e della solidarietà esistente fra gli uomini. In tal modo si può avvertire l'esistenza di una norma di condotta per l'uomo ed è conseguentemente possibile identificarla e configurarla. Il concetto ciceroniano di diritto appare come il risultato dell'esistenza d'un diritto naturale, nel senso di una norma, cioè, che prescrive d'operare secondo la propria naturalezza: se il fondamento è questa naturalezza, lo strumento è la *recta ratio* e la fonte suprema è la mente divina. Ed è possibile scorgere lo scopo ultimo e le funzioni pratiche universali e immutabili del diritto naturale: è il perseguimento dell'*utilitas communis*, quello; sono *primum ut ne noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur* (*Off.* 1, 10, 31), queste.

Quanto alla giuridicità del diritto positivo, essa è data dall'esser fondato sul diritto naturale: l'*ius civile* cerca, come l'*ius naturale*, di realizzare l'egualianza fra i *cives* (*Off.* 2, 14, 42) e la sola differenza è che il primo è *aequitas constituta*, cioè convertita in formule determinate dalla *civitas*, ciò che evidentemente non può dirsi per il diritto naturale (*Top.* 2, 9).

È possibile, in tal modo, porre dei problemi come quello della rispondenza al diritto o, meglio, alla giustizia, di norme contenute in una legge (p. es., le leggi dei 30 tiranni oppure leggi permissive di reati: cfr. *Leg.* I, 16, 44). La risposta è che le norme contrarie all'equità naturale non avranno valore di legge: «*est enim unicum ius quo devincta est societas, et quod lex constituit una, quae lex est recta ratio*» (*Leg.* 2, 5, 13). Ma anche possono, in tal modo, esser respinte le interpretazioni cavillose e formalistiche: «*factum iam tritum sermone proverbium; summum ius summa iniuria*» [cfr. ora, su questo punto H. KOHRNHARDT *Summum ius summa iniuria*, in «*Hermes*» 81 (1953) pp. 77 sgg. e K. BÜCHNER *Summum ius summa iniuria*, in «*Historisches Jahrbuch*» 73 (1954), pp. 11 sgg.].

Per quanto si riferisce alla giurisprudenza, Cicerone esamina anzitutto il concetto di *prudencia*, che è una *deliberatio* intorno all'*agere* (*Off.* I, 40, 142; *Fin.* 5, 5, 16): cioè dopo che si ha la *sapientia* in ordine alla qualifica delle azioni siccome buone e cattive, occorre scegliere i mezzi, in funzione d'un ordine etico dei fini da raggiungere. La *iurisprudencia* appare perciò come la *prudencia* applicata al fine di giustizia ed il diritto positivo diviene lo strumento per verificare nella vita reale la giustizia: il giurisperdente, in questa concezione che, se confrontata con la definizione ulpianea della *iurisprudencia* (*Dig.* I, 1, 10, 2; *Dig.* I, 1, 1 pr.-1), mostra che Cicerone la ha anticipata di tre secoli, afferma quello che è giusto nella vita reale, non con il *pondus* di una *potestas*, bensì con l'*auctoritas* liberamente accettata dai consociati.

La costruzione teorica vien fuori anche nel Cicerone erudito di diritto, allorquando, ad es., afferma (*Inv.* 2, 22, 67; 52, 162) che «*consuetudinis autem ius esse putatur id quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit*»; o tratta dell'editto del pretore, o dei *senatusconsulta*, o della *iurisprudencia* come fonti di diritto [ma per il valore delle affermazioni ciceroniane in tema di fonti del diritto contenute in *Top.* 5, 28, confronta i dubbi avanzati da A. GUARINO, in «*Labeo*» 4 (1958), p. 360], o, infine, espone la categoria dell'*ius gentium* [sull'apporto di Cicerone a tale categoria, cfr. LOMBARDI *Ricerche in tema di ius gentium*, Roma 1946 e *Sul concetto di ius gentium*, Milano 1947, pp. 61 sgg.; ed ora, J. MICHEL, in «*Rev. int. droits de l'ant.*» 3^a Ser. 3 (1956), pp. 313 sgg.], o nozioni come il *dolus*, il *metus* ecc.

Per dare un ulteriore esempio dell'interesse che presenta Cicerone per lo storico del diritto, basti pensare, poi, che egli ci dà notizie, oltre che sul funzionamento dei comizi, anche sull'esistenza e sul contenuto di circa 200 leggi (la cui lista può leggersi in NOBBE *M. T. Ciceronis opera omnia*, Lipsia 1869, pp. 136 sgg.).

Insomma, Cicerone, che pure solo di fatto fu giurisperdente e non scrisse deliberatamente di diritto (*Leg.* I, 4, 15), può dirsi in questo campo uno spirito originale e tale da essere il massimo filosofo romano del diritto (ma non va dimenticato che Seneca è parso al Bonfante il maggior giurista romano).

Una notevole analisi storico-filologica, condotta in particolare sulla base del volume di A. HAURY *L'ironie et l'humour chez Cicéron*, Leiden 1955, è il saggio di J. A. MUNITIZ (*Un monumento di vituperación*: pp. 59-70), in cui si esamina l'orazione in *Pisonem*, che gli editori Butler e Cary (in app. I, 88 al *de provinciis consularibus*), considerano siccome un «*monument of unparalleled vituperation*». Il problema [su cui v. da ultimo E. GABBA *Note sulla polemica anticiceroniana di Asinio Pollione*, in «*Riv. stor. it.*» 59 (1957) pp.

317 sgg.] si pone, dato che da una parte studiosi autorevoli come il Rostovtzeff (*History*, 2, p. 981-9) fondano su Cicerone la loro ricostruzione del governo di Pisone in Macedonia, dall'altra parte fonti di diverso tipo (monete ecc.) permettono di valutare positivamente l'attività di colui che Cicerone considerava « *homo, post homines natos, turpissimus, sceleratissimus, contaminatissimus* ». L'ordine dell'orazione, che è frammentaria, potrebbe intanto essere stato il seguente secondo categorie retoriche ben note: *a*) un *exordium* relativo alla persona di Pisone; *b*) riferimenti al *genus* (p. es. a *Calventius*, avo materno di Pisone); *c*) attacco ai vizi di Pisone; *d*) considerazioni sulla sua educazione; *e*) considerazioni sulla sua persona fisica. Ma, in riferimento alle accuse vituperose, intanto è opportuno il giudizio di relatività storica di esse ed il richiamo al costume dell'attacco personale come mezzo di lotta politica. Nel passar poi alla analisi dell'orazione, l'A. avverte come nel lanciare accuse contro Pisone, nell'espone la sua vita, il consolato ed il governo provinciale in antitesi alla vita di Cicerone e senza distinguere tra la vita pubblica e quella privata, trovano luogo tutti gli apprezzamenti comuni alla libellistica politica: l'avversario, nel *genus*, nella *educatio*, nel *corpus*, presenta tutti i difetti; naturalmente gli sono imputabili gola, lussuria, *omnes libidines, omnia cenarum conviviorumque genera, adulteria denique* (70), la violazione dei doveri di ospitalità, l'uccisione di ambasciatori, il sacrilegio dei templi, la fuga di fronte al nemico. È un impressionante rincorrersi di epiteti sarcastici (*imperator* più volte ripetuto) o semplicemente offensivi (*furcifer, carnifex, latro, fur* ecc. ecc.), che effettivamente giustificano l'aggettivo di « picaresca » dato a questa orazione. In conclusione Cicerone, nell'avventare accuse da cui è difficile scolparsi di fronte all'opinione pubblica e nel cercare di nascondere o trasformare elementi di cui non può giovare ai propri fini, senza mentire direttamente, rivela però una accurata tecnica nella falsificazione della realtà: le conseguenze che ne discendono sono ovvie.

L'immortalità dell'anima in Cicerone (il I libro delle Tuscolane), è il titolo del saggio (parte d'un lavoro per la licenza in filosofia) di J. SALINERO PORTERO (pp. 71-95). Nel porsi domande filosofiche di grande momento, per es. se la morte sia un male; in che cosa consista; quali siano gli argomenti per dimostrare l'immortalità dell'anima ecc., l'A. afferma che la risposta negativa di Cicerone alla prima domanda consente le ulteriori implicazioni nascenti dal fatto che la morte è non solo liberazione dalle miserie della vita, ma anche acquisizione positiva di beni e di felicità. Da ciò si traggono alcune conclusioni anche d'ordine esegetico: per es., nel contrasto con le *Tuscolane* (1, 5, 10; 6, 11), si deve dubitare del valore di *Cluent.* 61, 171, solitamente addotto contro l'immortalità dell'anima; così pure, il ragionamento ciceroniano si trova in stretto rapporto con la dottrina stoica del suicidio come diritto dell'uomo. Dopo un esame delle dottrine precedenti (Aristotele, Platone ecc.) e degli argomenti ciceroniani per dimostrare l'immortalità (consenso generale; preoccupazione per la posterità; naturalezza dell'anima; argomento *ex motu*; argomento *ex facultatibus*; memoria e intelligenza), si conclude nel senso che Cicerone — un amante della filosofia per il quale può richiamarsi il giudizio di Erasmo (epist. a J. Ullat, in LEMAIRE *Cic. Opera*, xi, 6, Parigi 1830), secondo cui Socrate mondanizzò la filosofia, Platone e Aristotele l'introdussero nelle regge, nei senati, nei tribunali, Cicerone infine la rese accessibile a tutti —, pur incapace di provare defi-

nitivamente l'immortalità dell'anima, ha recato un contributo notevole alla storia del problema.

Lo stesso carattere di lavoro di licenza ha il saggio di L. GARFÉR (pp. 97-115), su *L'Esencia de la felicidad y el concepto de virtud in Cicerón*, in cui si vuol rintracciare, attraverso l'analisi del *de finibus bonorum et malorum*, il concetto di felicità come principio unificatore dell'etica ciceroniana. Dopo alcune interessanti considerazioni sul modo con cui Cicerone si avvicinava ai problemi che doveva trattare, vengono esaminate alcune soluzioni (ad es. il sorgere del principio di moralità dalla questione del bene supremo, dalla cui risposta deriva l'orientamento di tutta la vita; oppure, tenendo conto dei risultati conseguiti sulla scorta di categorie heideggeriane dalla H. Weiss: *Kausalität und Zufall in der Philosophie des Aristoteles*, la considerazione dell'uso ciceroniano di *mos*, condotta, modo d'essere, carattere). Può in tal modo riaffermarsi la base teleologica dell'etica ciceroniana: senza però, a mio modesto avviso, che sia possibile rintracciare in Cicerone un pioniere del tomismo.

Un saggio notevole e di grande interesse è, infine, quello di A. TONDINI su *Cicerón linguista* (pp. 117-136), in cui, dopo una premessa, viene presentato uno schema di ricerca diretta ad inquadrare l'attività ciceroniana nella storia della lingua. Andrebbero infatti studiati gli aspetti generici, filosofici, metastorici dell'atteggiamento di Cicerone di fronte al problema della lingua e poi, storicamente, in rapporto con la propria lingua e la sua posizione in ordine ai problemi dell'analogia, dell'etimologia, degli ellenismi ed arcaismi e della *auctoritas*.

Il giudizio sull'iniziativa della rivista *Humanidades* non può essere che positivo; spero che questa rassegna lo abbia posto sufficientemente in luce.

GIULIANO CRIFÒ